



Proposta n. 209

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 209/A VI Legislatura

D.D.L. N. 18 DEL 25/03/1997

**"DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA SCADENZA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA'
COMPENSATIVA"**

CONSTITUTIONAL REGIONAL
AND CONSTITUTIONAL REGIONAL

CONSTITUTIONAL REGIONAL

CONSTITUTIONAL REGIONAL

CONSTITUTIONAL REGIONAL

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI

All'Assessorato AGRICOLTURA

S E D E

→ Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale



S E D E

All'Ufficio Legislativo della G.R.

S E D E

Alla Segreteria della Giunta
Regionale

S E D E



Prot. n° 20/PL/583 / U.L. del - 8 APR. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. AGR/001/87/00007 " LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1987 n. 29.

DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI INDENNITA' COMPENSATIVA.


(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto
di questo Settore

V.P.F.
/

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)





Regione Puglia

Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca

Settore Alimentazione e Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura

Ufficio rimborsato territoriali - Indennità compensativa - contratti agrari

Schema d.d.l. avente per oggetto :

Legge Regionale 3 novembre 1982 n. 29 . Disposizione in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennità compensativa.

RELAZIONE

La Regione Puglia con propria Legge n.29 del 3/11/1982: "indennità compensativa. Modifica alle LL.RR. n.15/ del 3/3/1978 e n.14 del 28/1/1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane," all'art.4 oltre a fissare i tempi tecnici per l'istruttoria aveva fissato, tra l'altro, al 31 marzo di ogni anno la data di scadenza per la presentazione delle domande di indennità compensativa.

Il susseguirsi negli anni dei provvedimenti legislativi nazionali e comunitari e l'attuazione stessa della legge, hanno evidenziato che la predetta scadenza non può essere più prefissata.

Le domande di indennità compensativa attualmente prevedono la marcatura del bestiame bovino e, con decorrenza dall'anno 1994, sono sottoposte al controllo integrato previsto dal Reg. CEE n.3887/92 e vengono trasmesse all'A.I.M.A., delegata per il predetto controllo.

Anche le risorse finanziarie per l'indennità compensativa hanno avuto diversa provenienza e sono ora ricomprese nella misura 4.4.1. del P.O.P. Puglia.

La legislazione di riferimento comunitaria è dettata dal Reg. CEE n.2328/91 del consiglio del 15 luglio 1991.

Il modello di domanda di concessione è predisposto dall'A.I.M.A. e nella stessa è contemplato, per l'attuazione del predetto controllo, il riferimento alle domande di aiuto vigenti: Reg. CEE n.1765/92 domanda di compensazione al reddito e domanda premio zootecnia Reg. CEE n.2066/92 e 2069/92 le cui date di scadenza vengono fissate dal M.I.R.A.A.F.

Con l'allegato d.d.l ci si prefigge, pertanto, di annullare il disposto legislativo in ordine alla scadenza fissata del 31 marzo per vincolarlo alla deliberazione di Giunta Regionale che dovrà fissarlo successivamente allorché saranno note le altre scadenze di aiuto fissate dal M.I.R.A.A.F..

Rimane, comunque, valido il principio che trattandosi di integrazione al reddito delle aziende agricole ubicate in zone montane o svantaggiate si dovrà perseguire il fine di contenere i tempi tecnici per pervenire alla liquidazione, in favore degli imprenditori agricoli, delle spettanze entro il più breve tempo possibile e, comunque entro l'anno solare di inoltro delle domande

Il dirigente dell'Ufficio
(Dott. Michele Di Ceglie)

Il Dirigente del Settore
(Dott. Giuseppe Laera)

L'ASSESSORE
(Mans. De Cristofaro)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 4-7-92



44

Regione Puglia

Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca

Settore Alimentazione e Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura

Ufficio riequilibrio territoriale - Indennità compensativa - contratti agrari

Schema d.d.I. avente per oggetto :

Legge Regionale 3 novembre 1982 n. 29 . Disposizione in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennità compensativa.

Articolo unico

E' abrogata la scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata all'art.4 comma 5 della L.R. 29/82, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di indennità compensativa. La predetta scadenza sarà determinata annualmente dalla Giunta Regionale, per essere correlata alle altre scadenze per regimi di aiuto vigenti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il L-7-84

MSP

Assessorato all'Agricoltura e Foreste SETTORE AGRICOLTURA S A R I
Si attesta che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>[Firma]</i>

